

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

17° anno n. L 229

20 agosto 1974

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CEE) n. 2167/74 della Commissione, del 19 agosto 1974, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	1
Regolamento (CEE) n. 2168/74 della Commissione, del 19 agosto 1974, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	3
Regolamento (CEE) n. 2169/74 della Commissione, del 14 agosto 1974, relativo ad una gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata all'ufficio dei soccorsi delle Nazioni Unite per i profughi di Palestina, in seguito denominato UNRWA, a titolo di aiuto	5
★ Regolamento (CEE) n. 2170/74 della Commissione, del 19 agosto 1974, che modifica il regolamento (CEE) n. 3423/73 relativo alle modalità concernenti l'integrazione per l'olio d'oliva	8
★ Regolamento (CEE) n. 2171/74 della Commissione, del 19 agosto 1974, che modifica il regolamento (CEE) n. 2500/73 relativo alla fissazione in anticipo delle restituzioni ed alla durata di validità dei titoli di esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	9
Regolamento (CEE) n. 2172/74 della Commissione, del 19 agosto 1974, che modifica il prelievo speciale all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	11
<hr/>	
Gare di appalto per lavori pubblici (direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE, del 26 luglio 1971, completata dalla direttiva del Consiglio n. 72/277/CEE, del 26 luglio 1972)	13
Procedure aperte	15
Procedure ristrette	20

1

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2167/74 DELLA COMMISSIONE

del 19 agosto 1974

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1996/74⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2016/74⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2016/74 ai prezzi of-

ferti e dei corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 agosto 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 209 del 31. 7. 1974, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 210 del 10. 8. 1974, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 19 agosto 1974 che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Unità di conto per tonnellata
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0
10.01 B	Frumento duro	0 ⁽¹⁾ (⁴)
10.02	Segala	0 ⁽⁵⁾
10.03	Orzo	0
10.04	Avena	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0 ⁽²⁾ (³)
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	0
10.07 C	Sorgo	0
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁴⁾
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	0
11.01 B	Farine di segala	15,77
11.02 A 1 a	Semole e semolini di frumento (grano duro)	0
11.02 A 1 b	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	0

(¹) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

(⁴) Per il granturco originario dei SAMA e PTOM, importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese, il prelievo è diminuito di 6 u.c./t.

(²) Per il granturco originario della Tanzania, dell'Uganda e del Kenya, il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,00 u.c./t.

(⁴) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

(⁵) Il prelievo riscossa all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1234/71 del Consiglio e n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2168/74 DELLA COMMISSIONE

del 19 agosto 1974

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1996/74⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2017/74⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, de-

vono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 agosto 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.⁽²⁾ GU n. L 209 del 31. 7. 1974, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 210 del 1^o. 8. 1974, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 19 agosto 1974 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine (1)

(u.c./t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 8	1° term. 9	2° term. 10	3° term. 11
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Non nominati	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	0	0	0	0

(1) La durata di validità del titolo è limitata conformemente al regolamento (CEE) n. 2196/71 (GU n. L 231 del 14. 10. 1971, pag. 28), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3148/73 (GU n. L 321 del 22. 11. 1973, pag. 13).

B. Malto

(u.c./100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 8	1° term. 9	2° term. 10	3° term. 11	4° term. 12
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 2169/74 DELLA COMMISSIONE

del 14 agosto 1974

relativo ad una gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata all'ufficio dei soccorsi delle Nazioni Unite per i profughi di Palestina, in seguito denominato UNRWA, a titolo di aiuto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1996/74⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1693/72 del Consiglio, del 3 agosto 1972, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari⁽³⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che il 21 marzo 1974 il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere, sotto forma di farina, nel quadro di una azione comunitaria, l'equivalente di 19 807 tonnellate di frumento tenero, ossia 13 117 tonnellate di farina di frumento tenero all'UNRWA a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1973/1974;

considerando che dall'esame della situazione del mercato dei cereali nella Comunità risulta opportuno applicare i criteri previsti dall'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1693/72 del Consiglio, ed in particolare acquistare il prodotto sul mercato comunitario;

considerando che è necessario che la gara di cui trattasi verta sulla fornitura del prodotto consegnato cif, vale a dire che sia effettivamente deposto sulla banchina nel porto di sbarco;

considerando che la gara deve essere aggiudicata al concorrente che abbia presentato l'offerta migliore;

considerando che risulta necessario precisare, per i casi di forza maggiore che abbiano impedito la realizzazione dell'operazione di cui trattasi nei termini previsti, chi si accolla le eventuali spese derivanti da tale situazione;

considerando che occorre prevedere la prestazione di una cauzione, destinata a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione al bando di gara per la fornitura all'UNRWA;

considerando che è opportuno incaricare l'organismo d'intervento francese dell'esecuzione dell'aggiudicazione di cui trattasi;

considerando che è essenziale per la Commissione essere informata rapidamente circa le offerte presentate al bando di gara, nonché di quelle approvate dall'organismo d'intervento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetto un bando di gara per la fornitura, nel quadro di un'azione comunitaria a titolo di aiuti alimentari all'UNRWA di 13 117 tonnellate di farina di frumento tenero.
2. Il bando di gara verrà realizzato in Francia, in 2 partite. Il prodotto verrà mobilitato sul mercato della Comunità. Il carico sarà effettuato partendo da uno dei porti della Comunità.
3. La gara di cui al paragrafo 1 si riferisce alla fornitura del prodotto consegnato cif, vale a dire effettivamente deposto sulla banchina dei porti di sbarco di cui all'allegato.
4. Il prodotto di cui al paragrafo 1 deve essere consegnato cif in sacchi di iuta nuovi del contenuto di 50 chilogrammi netti, dall'aggiudicatario, nei porti di cui all'allegato.

I sacchi di iuta saranno contrassegnati con stampa sull'imballaggio esterno nel modo seguente: «Wheat Flour — Gift of the European Community».

Articolo 2

1. La gara di cui all'articolo 1 avrà luogo il 2 settembre 1974.
2. La data limite per la presentazione delle offerte è fissata al 2 settembre 1974 alle ore 12.
3. La pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del bando di gara è fatta almeno 9 giorni prima della data limite fissata per la presentazione delle offerte.

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 209 del 31. 7. 1974, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 178 del 5. 8. 1972, pag. 3.

Articolo 3

È aggiudicatario colui che presenta l'offerta più favorevole.

Tuttavia, se le offerte presentate in risposta al bando di gara sembrano non corrispondere ai prezzi ed alle spese normalmente praticati sul mercato, l'organismo d'intervento può annullare la gara.

Articolo 4

1. L'aggiudicatario deve costituire una cauzione di 10 unità di conto per tonnellata, a garanzia dell'effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 1. Detta cauzione è incamerata se le operazioni non vengono effettuate nei termini previsti, salvo per quei quantitativi per i quali la mancata esecuzione delle operazioni è dovuta a motivi di forza maggiore.

2. La cauzione di cui al paragrafo 1 può essere prestata in contanti ovvero sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro.

Articolo 5

1. La farina di frumento tenero di cui all'articolo 1, in ordine alla fornitura all'UNRWA, deve corrispondere alle caratteristiche indicate in appresso:

- umidità: massimo 14 %,
- tenore in proteine: minimo 10,5 % (N × 6,25 sulla sostanza secca),
- tenore in ceneri: massimo 0,52 % rapportato alla sostanza secca;

se la farina non corrisponde alle caratteristiche di cui sopra, essa è rifiutata.

2. Le offerte di farina di frumento tenero di cui all'articolo 1, per la fornitura all'UNRWA, debbono essere fatte per le caratteristiche indicate in appresso:

- umidità: massimo 14 %,
- tenore in proteine: minimo 10,5 % (N × 6,25 sulla sostanza secca),

- tenore in ceneri: massimo 0,52 % rapportato alla sostanza secca.

Articolo 6

1. L'organismo d'intervento francese è incaricato dell'esecuzione delle operazioni attinenti al bando di gara che è oggetto del presente regolamento.

2. Esso indirizza immediatamente alla Commissione l'elenco nominativo delle ditte partecipanti al bando di gara, specificando per ciascuna di esse le offerte presentate nonché il nome e la ragione sociale dell'aggiudicatario.

3. Quando l'aggiudicatario è stabilito in uno Stato membro diverso da quello incaricato di raccogliere le offerte e quando il prodotto è spedito da un posto di frontiera dello Stato membro in cui è stabilito l'aggiudicatario, l'organismo d'intervento di quest'ultimo Stato è incaricato delle operazioni conseguenti all'aggiudicazione.

In tal caso, l'organismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario ne informa immediatamente l'organismo d'intervento dello Stato membro interessato e gli fornisce tutti gli elementi d'informazione necessari.

4. L'organismo d'intervento richiede all'aggiudicatario le seguenti informazioni:

- a) dopo ogni invio, una dichiarazione attestante le quantità imbarcate, la qualità dei prodotti ed il loro imballaggio;
- b) la data di partenza delle navi, la data prevista per l'arrivo a destinazione dei prodotti;
- c) ogni incidente eventualmente verificatosi durante il trasporto dei prodotti.

L'organismo d'intervento trasmette alla Commissione le succitate informazioni.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

ALLEGATO

Numero della partita	Porto di sbarco	Cadenza minima di scarico da rispettare	Tonnellaggio da consegnare cif
1	Beirut	Usanza del porto	8 257
2	Ashdod		4 860

REGOLAMENTO (CEE) N. 2170/74 DELLA COMMISSIONE
del 19 agosto 1974
che modifica il regolamento (CEE) n. 3423/73 relativo alle modalità concernenti
l'integrazione per l'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3423/73 della Commissione, del 18 dicembre 1973 ⁽³⁾, ha stabilito le modalità concernenti l'integrazione per l'olio d'oliva per la campagna 1973/1974; che occorre prorogare tali modalità per la campagna 1974/1975;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. All'articolo 1 e all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3423/73, i termini « la campagna 1973/1974 » sono sostituiti dai termini « le campagne 1973/1974 e 1974/1975 ».

2. All'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3423/73, i termini « 31 gennaio 1974 » sono sostituiti dai termini « 31 gennaio 1975 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 351 del 20. 12. 1973, pag. 16.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2171/74 DELLA COMMISSIONE

del 19 agosto 1974

che modifica il regolamento (CEE) n. 2500/73 relativo alla fissazione in anticipo delle restituzioni ed alla durata di validità dei titoli di esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 662/74 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 17, paragrafo 4,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 2500/73 della Commissione, del 13 settembre 1973, relativo alla fissazione in anticipo delle restituzioni ed alla durata di validità dei titoli di esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1984/74 (4), la restituzione non può essere fissata in anticipo per le esportazioni verso la zona E, il Canada, il Messico e Portorico, di burro e di latte in polvere avente tenore, in peso, di materie grasse, inferiore o uguale all'11 %; che il titolo di esportazione rilasciato per detti prodotti obbliga pertanto ad esportare verso una destinazione diversa da quelle citate;

considerando che le predette misure sono state adottate tenendo conto della situazione del mercato negli Stati Uniti e per evitare deviazioni di traffico attraverso i paesi limitrofi; che, qualora possa essere garantito che il latte in polvere e il burro esportati verso uno di tali paesi limitrofi vi sono effettivamente destinati al consumo umano e non verranno riesportati, è interesse della Comunità che le esportazioni verso siffatta destinazione si effettuino a condizioni normali; che le predette garanzie sussistono per le importazioni nel Canada e nel Messico, per le quali viene rilasciato un attestato rispettivamente dall'ente governativo canadese « Canadian Dairy Commission » e dall'ente governativo messicano « Compañía nacional de subsistencias populares » (Conasupo);

considerando che è pertanto opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 2500/73, stabilendo che i titoli d'esportazione rilasciati per i prodotti in causa nell'ambito di una fissazione anticipata della restituzione

possono essere utilizzati anche per esportazioni verso il Canada e il Messico; che in tal caso il pagamento della restituzione deve essere subordinato a condizioni particolari;

considerando che l'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 2500/73 prevede per taluni prodotti lattiero-caseari la possibilità di prorogare la durata di validità del titolo di esportazione se l'interessato si è impegnato contrattualmente ad esportare entro un periodo eccedente la durata di validità del titolo rilasciato; che, per conseguire lo scopo specifico di tale disposizione, è necessario escludere che un titolo prorogato possa essere trasmesso ad un altro esportatore, per cui occorre completare corrispondentemente l'articolo 3 bis; che d'altra parte è opportuno includere tutti i prodotti della sottovoce 04.03 B della tariffa doganale comune nell'elenco dei prodotti che possono formare oggetto di una proroga della durata di validità del titolo di esportazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 2500/73 è completato dal paragrafo seguente:

« 4. Il titolo di esportazione prorogato a norma del presente articolo non può formare oggetto di una trasmissione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1373/70 ».

Articolo 2

Nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2500/73, la nota in calce (1) è completata come segue:

« La presente disposizione non si applica ai titoli d'esportazione rilasciati per i prodotti sotto elencati ed utilizzabili per l'esportazione verso il Canada e il Messico:

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 85 del 29. 3. 1974, pag. 51.

(3) GU n. L 258 del 14. 9. 1973, pag. 1.

(4) GU n. L 207 del 29. 7. 1974, pag. 26.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti
04.02 A II b) 1 ex 04.02 A II b) 2	aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'11 %
04.02 B I b) 2 aa) ex 04.02 B I b) 2 bb)	aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'11 %
04.03	

In tal caso, il pagamento della restituzione è subordinato alla presentazione :

- a) della prova che i prodotti in causa sono stati scaricati e immessi in libera pratica nel Canada o nel Messico ;
- b) di un attestato rilasciato dalla "Canadian Dairy Commission" o dalla "Compañia nacional de subsistencias populares" (Conasupo) e comprovante che i prodotti sono destinati al consumo umano rispettivamente nel Canada o nel Messico e non verranno riesportati.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 1974.

La prova di cui alla lettera a) viene fornita :

- per quanto concerne lo scarico esibendo un documento rilasciato nel Canada o nel Messico dalle autorità o dagli organismi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1041/67/CEE ;
- per quanto concerne l'immissione in libera pratica, esibendo un documento doganale stabilito nel Canada o nel Messico, ovvero relativa copia o fotocopia certificata conforme dai servizi competenti ».

Articolo 3

All'allegato IV del regolamento (CEE) n. 2500/73 :

- la sottovoce tariffaria « ex 04.03 B » è sostituita dalla sottovoce « 04.03 B » ;
- la designazione del prodotto concernente la sottovoce tariffaria ex 04.03 B è soppressa.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 20 agosto 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

REGOLAMENTO (CEE) N. 2172/74 DELLA COMMISSIONE

del 19 agosto 1974

che modifica il prelievo speciale all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1602/74 ⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 608/72 del Consiglio, del 23 marzo 1972, che stabilisce le norme d'applicazione valide nel settore dello zucchero in caso di aumento notevole dei prezzi sul mercato mondiale ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,considerando che il prelievo speciale all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio è stato fissato con regolamento (CEE) n. 1791/74 ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2164/74 ⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità, richiamati nel regolamento

(CEE) n. 1791/74 ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza, induce a modificare il prelievo speciale all'esportazione, attualmente vigenti, come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il prelievo speciale all'esportazione di zucchero, di cui all'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 1009/67/CEE, fissato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1791/74, modificato, è modificato conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 agosto 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 172 del 27. 6. 1974, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 5.⁽⁴⁾ GU n. L 187 dell'11. 7. 1974, pag. 23.⁽⁵⁾ GU n. L 226 del 15. 8. 1974, pag. 33.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 19 agosto 1974 che modifica il prelievo speciale all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

		<i>(u.c./100 kg)</i>
N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo speciale all'esportazione
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido :	
	A. denaturati :	
	I. zuccheri bianchi	35,00
	II. zuccheri greggi	34,00 ⁽¹⁾
	B. non denaturati :	
	I. zuccheri bianchi	35,00
	ex II. zuccheri greggi, esclusi gli zuccheri canditi	34,00 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo si applica allo zucchero greggio avente una resa del 92%. Se la resa dello zucchero greggio esportato si discosta dal 92%, l'importo del prelievo applicabile viene calcolato conformemente al disposto dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1076/72.

BANDI DI GARA PER APPALTI DI LAVORI PUBBLICI

(Pubblicazione dei bandi di gara per appalti e concessioni di lavori pubblici conformemente alla direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE, del 26 luglio 1971, completata dalla direttiva del Consiglio n. 72/277/CEE, del 26 luglio 1972)

MODELLI DI BANDI DI GARA**A. Procedure aperte**

1. Denominazione e indirizzo del servizio che aggiudica l'appalto (articolo 16 e)⁽¹⁾:
2. Procedura di aggiudicazione prescelta (articolo 16 b):
3. a) Luogo di esecuzione (articolo 16 c):
 - b) Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera (articolo 16 c):
 - c) Se l'appalto è diviso in lotti, l'ordine di grandezza dei diversi lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti (articolo 16 c):
 - d) Indicazioni relative all'oggetto del contratto quando comporti anche l'elaborazione di progetti (articolo 16 c).
4. Termine di esecuzione eventualmente stabilito (articolo 16 d):
5. a) Nome e indirizzo del servizio presso il quale possono essere chiesti il capitolato d'oneri e i documenti complementari (articolo 16 f):
 - b) Data limite per presentare tale domanda (articolo 16 f):
 - c) (eventualmente) Importo e modalità di versamento della somma necessaria per ottenere tali documenti (articolo 16 f):
6. a) Data limite per la ricezione delle offerte (articolo 16 g):
 - b) Indirizzo al quale devono essere trasmesse (articolo 16 g):
 - c) Lingua o lingue nelle quali devono essere redatte le offerte (articolo 16 g):
7. a) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte (articolo 16 h):
 - b) Data, ora e luogo dell'apertura (articolo 16 h):
8. (eventualmente) Cauzioni e garanzie richieste (articolo 16 i):
9. Modalità essenziali di finanziamento o di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia (articolo 16 j):
10. (eventualmente) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto (articolo 16 k):
11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico cui l'imprenditore deve assolvere (articolo 16 l):
12. Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta (articolo 16 m):
13. Criteri che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. I criteri diversi dal prezzo più basso sono menzionati quando non figurano nel capitolato d'oneri (articolo 29):
14. Altre indicazioni.
15. Data di spedizione del bando (articolo 16 a):

⁽¹⁾ Gli articoli citati tra parentesi rinviano alla direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE del 26 luglio 1971 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5).

B. Procedure ristrette

1. Denominazione e indirizzo del servizio che aggiudica l'appalto (articolo 17 a)⁽¹⁾:
2. Procedura di aggiudicazione prescelta (articolo 17 a)):
3. a) Luogo di esecuzione (articolo 17 a)):
 - b) Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera (articolo 17 a)):
 - c) Se l'appalto è diviso in lotti, l'ordine di grandezza dei diversi lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti (articolo 17 a)):
 - d) Indicazioni relative all'oggetto del contratto quando comporti anche l'elaborazione di progetti (articolo 17 a)):
4. Termine di esecuzione eventualmente stabilito (articolo 17 a)):
5. (eventualmente) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto (articolo 17 a)):
6. a) Data limite per la ricezione delle domande di partecipazione (articolo 17 b)):
 - b) Indirizzo al quale esse devono essere trasmesse (articolo 17 b)):
 - c) Lingua o lingue nelle quali esse debbono essere redatte (articolo 17 b)):
7. Data limite di spedizione degli inviti a presentare le offerte (articolo 17 c)):
8. Indicazioni riguardanti la situazione propria dell'imprenditore, nonché le condizioni minime di carattere economico e tecnico cui questi deve assolvere (articolo 17 d)):
9. Criteri di attribuzione dell'appalto se non figurano nell'invito a presentare le offerte (articolo 18 d)):
10. Altre indicazioni:
11. Data di spedizione del bando (articolo 17 a)):

⁽¹⁾ Gli articoli citati tra parentesi rinviano alla direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE del 26 luglio 1971 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5).

Procedura aperta

1. Schulverband Hauptschule Thannhausen, 8907-Thannhausen, Christoph von Schmid Str. 7, Rathaus.
 - b) Cfr. punto 1.
 - c) Tedesco.
2. Gara pubblica d'appalto a norma del VOB/A.
3. a) Thannhausen/Schwaben.
 - b) Costruzione di una scuola con palestra e piscina coperta.
I lavori comprendono:
 - una scuola di 20 classi — cubatura: 19 000 m³
 - una palestra — cubatura: 15 000 m³
 - una piccola piscina coperta — cubatura: 7 800 m³L'appalto comprende:
N. 3 lavori in terra DIN 18 300; condutture di scolo DIN 18 306; lavori in muratura DIN 18 330; lavori in cemento e in cemento armato DIN 18 331; impermeabilizzazione contro acqua non in pressione DIN 18 337; impermeabilizzazione contro acqua in pressione.
 - c)
 - d)
4. Circa 10 mesi a partire dall'ottobre 1974.
5. a) Schulverband Hauptschule, 8907 Thannhausen, Rathaus.
 - b) dal 14 agosto 1974.
 - c) La documentazione può essere richiesta su presentazione della ricevuta del versamento dell'importo di DM 100 sul conto 100 057 della Sparkasse Thannhausen.
Detto importo non è rimborsabile.
6. a) 17 settembre 1974, alle ore 10.00.
7. a) Offerenti e loro mandatarì.
 - b) 17 settembre 1974, alle ore 10,15, all'indirizzo indicato al punto 1.
8. Prima dell'aggiudicazione l'imprenditore dovrà versare una garanzia pari al 5% dell'importo del contratto in contanti o mediante fideiussione; si accettano esclusivamente garanzie di società assicuratrici di crediti o d'istituti di credito autorizzati nella Repubblica federale tedesca.
9. Acconti e saldo a norma del VOB/B.
- 10.
11. Saranno prese in considerazione esclusivamente le offerte di candidati che abbiano eseguito a regola d'arte negli ultimi tre esercizi lavori comparabili per entità e difficoltà tecnica con quelli oggetto del presente appalto. La relativa documentazione deve essere allegata all'offerta.
12. Gli offerenti sono vincolati alle offerte fino al 5 dicembre 1974.
13. A norma del paragrafo 25 VOB/A verrà considerata deliberataria l'offerta che risulterà la più vantaggiosa sotto ogni profilo economico e tecnico.
- 14.
15. 8 agosto 1974.

Procedura aperta

1. Landschaftsverband Rheinland, Fernstraßen-Neubauamt Gummertsbach, D-527 Gummertsbach 1, Albertstr. 22, Fernruf 891.
 - c) Tedesco.
2. Gara pubblica d'appalto a norma del regolamento che disciplina i bandi di gara per opere edili, parte A (VOB/A).
 7. a) Offerenti e loro mandatarì.
b) 29 ottobre 1974, alle ore 11.00, all'indirizzo indicato al punto 1, stanza 108.
3. a) Autostrada federale Köln-Olpe A 73 — tratto tra il raccordo di Overath e quello di Engelskirchen.
b) Riferimento: Deckenlos D 61 — realizzazione della massicciata e degli altri lavori in terra, compresa la costruzione di un ponte.
Strato di rivestimento in asfalto colato: 180 000 m²;
strato di rivestimento in cemento asfaltico: 100 000 m²;
strati leganti e portanti: 270 000 m²;
materiale antigelo, compresi strati portanti in pietrisco: 200 000 m³;
sbancamento e riporto di terreno: 150 000 m³;
sbancamento e trasporto su scarico: 70 000 m³;
cemento e cemento armato: 360 m³;
tondo per cemento armato: 22 t;
acciaio preteso: 5 t.
 8. 5 % dell'importo dell'appalto, dopo l'aggiudicazione. Si accettano esclusivamente garanzie di società assicuratrici di crediti o di istituti di credito autorizzati nella Repubblica federale tedesca.
 9. Acconti e saldo a norma del regolamento che disciplina i bandi di gara per opere edili, parte B (VOB/B).
4. 1 novembre 1975.
 - 10.
 11. L'offerente dovrà, su richiesta, documentare la propria capacità economica, finanziaria e tecnica. A tal scopo egli dovrà allegare all'offerta la seguente documentazione:
 - certificato comprovante l'iscrizione dell'impresa all'albo professionale;
 - dichiarazione relativa al fatturato globale e al fatturato degli ultimi tre esercizi;
 - elenco dei lavori analoghi eseguiti dall'impresa nell'ultimo triennio; specificare se l'impresa li abbia realizzati quale imprenditore principale o in consorzio.
5. a) Cfr. punto 1.
b) 23 agosto 1974.
c) La documentazione verrà rilasciata esclusivamente previo versamento di un importo di 120 DM sul conto Nr. 251272 — BLZ 384 500 00 del Fernstraßen-Neubauamtes Gummertsbach presso la Sparkasse Gummertsbach. Alla richiesta della documentazione va allegata la ricevuta del versamento. Dopo l'invio della documentazione l'importo in questione non potrà più essere rimborsato.
 12. 5 febbraio 1975.
 13. A norma del paragrafo 25 VOB/A sarà considerata deliberataria l'offerta che risulterà la più vantaggiosa sotto ogni profilo tecnico ed economico.
6. a) 29 ottobre 1974, alle ore 11.00.
b) Cfr. punto 1.
 - 14.
 15. 9 agosto 1974.

Procedura aperta

1. Vejdirektoratet, Havnegade 23, 1058 København K.
2. Gara pubblica di appalto ai sensi della legge n. 216 dell'8 giugno 1966 sulle licitazioni.
3. a) Jylland, tratto di autostrada tra Skanderborg e Århus.
b) Appalto 71.05. Lavori in terra per circa km 9 di autostrada con relativi raccordi stradali.
L'appalto comprende le seguenti prestazioni:
lavori in terra: 900 000 m³;
rivestimento flessibile di careggiata: 140 000 m³;
condutture: 52 000 m;
consolidamento del fondo stradale: 180 000 m³;
posa del manto stradale: 1,2 km;
un tunnel largo 2,2 m realizzato con elementi prefabbricati.
c)
d)
4. 1° ottobre 1974 — 1° settembre 1976.
5. a) Vejdirektoratet, Jysk motorvejskontor, Thomas Helstedvej 22, 8660 Skanderborg ved opgivelse af entreprise nr. 71.05.
b)
c) Importo da versare per ottenere i documenti relativi all'offerta: corone danesi 500.
La somma dovrà essere versata per mezzo di assegno sbarrato alla «Vejdirektoratet, Jysk motorvejskontor, Skanderborg».
6. a) 18 settembre 1974.
b) L'offerta con indicazione «Den jyske motorvej, entreprise 71.05» viene consegnata oppure spedita alla «Vejdirektoratet, Havnegade 23, 1058 København K.»
c) Lingua danese.
7. a) Gli offerenti sono autorizzati ad essere presenti all'apertura delle offerte.
- b) 18 settembre 1974 ore 14.00 «Vejdirektoratet, Havnegade 23, 1058 København K.»
8. L'appaltatore dovrà, prima dell'inizio dei lavori corrispondere una cauzione pari al 10 % dell'importo dell'appalto (esclusa IVA per l'adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dell'ente committente).
9. Acconti mensili, per i lavori eseguiti, viene trattenuto il 10 % su questo acconti fino a concorrenza del 5 % dell'importo dell'appalto.
- 10.
11. L'offerente deve, su richiesta, entro una settimana del ricevimento della medesima comprovare la sua solidità economica e capacità tecnica fornendo la seguente documentazione:
— referenze bancarie da cui risulti la capacità finanziaria dell'appaltatore;
— una specificazione del fatturato dell'impresa per i lavori eseguiti durante gli ultimi 3 esercizi;
— un elenco dei lavori eseguiti dall'appaltatore negli ultimi cinque anni nonché delle spese sostenute per questi lavori con indicazione della data, del luogo e dell'ente committente.
12. 6 settimane a partire dall'apertura delle offerte.
13. Cfr. punto 11.
L'offerente dovrà inoltre dimostrare di possedere l'esperienza necessaria per l'esecuzione dell'opera attuale.
- 14.
15. 9 agosto 1974.

Procedura aperta

1. Fernstraßen-neubauamt Wesel, D- 423 Wesel, Jülicher Straße 11, Postfach 223.
2. Gara pubblica di appalto in conformità del regolamento che disciplina i bandi di gara per lavori edili, parte A (VOB/A).
3. a) Esecuzioni dei lavori in terra, di drenaggio e di pavimentazione nell'ambito della costruzione della autostrada federale A 14, dal km 108,603 al km 113,125 (dalla strada L 474 alla strada L 287) nella zona di Kamp- Lintfort/Moers.
- b) Prestazioni principali:
 - smovimento e sistemazione di materiale ghiaioso: 300 000 m³;
 - smovimento e trasporto di terreno categoria 2.22 ZTVE-StB: 90 000 m³;
 - fornitura e sistemazione di materiale accessorio: 910 000 m³;
 - fornitura e sistemazione di ghiaia antigelo: 140 000 m³;
 - posa di condutture di drenaggio: 10 000 m;
 - costruzione di pozzi: n. 240;
 - consolidamento con cemento: 150 000 m²;
 - costruzione della carreggiata con strato di consolidamento bituminoso: 180 000 m²;
 - costruzioni di strade poderali con consolidamento bituminoso 10 000 m²;
 - costruzione di strade poderali con strato portante in pietrisco: 5 000 m²;
 - asportazione di terreno vegetale: 43 000 m³;
 - riporto di terreno vegetale e semina a prato: 160 000 m²;
 - infissione di palancolate in acciaio: 1 400 m²;
 - fornitura e posa di calcestruzzo Bn 250: 300 m³;
 - fornitura e posa di tondo per c.a. St III K: 15 t;
 - esecuzione di parapetti in tubi di acciaio saldati: 230 m;
 - esecuzione di selciato in pietra naturale: 150 m².
- c)
- d) Esecuzione del calcolo statico e dei disegni particolareggiati.
4. 300 giorni lavorativi.
5. a) Fernstraßen-Neubauamt Wesel, 423 Wesel, Jülicher Straße 11, Postfach 223.
- b) 30 agosto 1974.
- c) Per il capitolato di appalto si devono inviare DM 80, non rimborsabili, sul conto corrente n. 204 883 della Verbandssparkasse, Wesel con la causale: «Ausschreibungsunterlagen Deckenlos D 12, BAB A 14»; la ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento deve essere allegata alla richiesta.
6. a) 14 novembre 1974, ore 10.00.
- b) Fernstraßen-Neubauamt Wesel, 423 Wesel, Jülicher Straße 11, Postfach 223.
- c) Tedesco.
7. a) Offerenti e loro mandatari.
- b) 14 novembre 1974, ore 10.00, im Fernstraßen-Neubauamt Wesel, 423 Wesel, Jülicher Straße 11.
8. Si accettano esclusivamente garanzie di una società assicuratrice di crediti o di un istituto di credito autorizzati nella Repubblica federale tedesca.
9. Acconti e saldi in conformità del paragrafo 16 del regolamento che disciplina i bandi di gara per lavori edili (VOB/B). Le scadenze di pagamento fissate nella VOB/B hanno validità soltanto per l'emissione dei mandati di pagamento da parte degli uffici competenti del committente.
- 10.
11. Fatturato del concorrente negli ultimi tre esercizi, per quanto riguarda prestazioni edili o altre prestazioni, comparabili a quelle previste dal bando, comprese eventuali partecipazioni consorzi o insieme ad altri offerenti;
 - prestazioni fornite negli ultimi tre esercizi, comparabili alle prestazioni previste dal bando;
 - attrezzatura tecnica a disposizione del candidato per le esecuzioni previste dal bando;
 - iscrizione nel registro professionale nella sede o nel domicilio del candidato.
12. 45 giorni lavorativi.
13. A norma del paragrafo 25 VOB/A viene prescelta quell'offerta che appare la più vantaggiosa sotto ogni punto di vista tecnico ed economico.
- 14.
15. 9 agosto 1974.

Procedura aperta

1. Université de l'État à Mons, Place Warocqué, 17 B 7 000-Mons (Tél. 065/315171).
2. Gara pubblica di appalto.
3. a) Province de Hainaut —Ville de Mons.
b) Spianamento dell'area fabbricabile destinata alla costruzione del futuro centro universitario di Mons (\pm 80 ha).
— Accettazione : categoria G, classe 8 (Lavori il cui importo supera 150 000 000 di FB).
— L'appaltatore presenta le offerte nelle due seguenti ipotesi : 1^a ipotesi : esecuzione completa e simultanea della prima e della seconda parte dei lavori. 2^a ipotesi : esecuzione solamente della prima parte dei lavori, che rappresenta il 70 % dell'importo dei lavori della 1^a ipotesi. L'ente committente si riserva il diritto di aggiudicare l'appalto nell'una o nell'altra ipotesi.
c)
d)
4. Termine di esecuzione : 1^a ipotesi : 180 giorni lavorativi ; 2^a ipotesi : 140 giorni lavorativi.
5. a) Bureau de vente et de consultation des cahiers des charges et autres documents concernant les adjudications publiques, rue du Luxembourg 49, 1040 Bruxelles (Tél. 02/513.14.47 — C.C.P. n° 9455).
Si può prendere visione dei documenti e si possono chiedere informazioni al servizio indicato al punto n. 1.
b) 4 settembre 1974.
c) Capitolato d'oneri n. S.U.-001^a 1974.
Prezzo dei documenti complementari : FB 3 250.
6. a) 4 settembre 1974, alle ore 14.00.
b) Indirizzo vedi punto n. 1.
c) Lingua francese — Uso obbligatorio dei moduli allegati al capitolato d'oneri.
7. a) Pubblico.
b) 4 settembre 1974 alle ore 14.00 nella « Salle du Conseil de l'Université de l'État à Mons — Place Warocqué 17, 7000-Mons ».
8. Cauzione : 5 %. Termine di garanzia : 1 anno.
9. Acconti mensili pari al 100 % dei lavori collaudati. Nel contratto è prevista la revisione dei prezzi (salari, nafta, materiali).
10. Possono presentare offerte anche associazioni temporanee.
11. Vedi le disposizioni al punto 3 c).
12. 60 giorni a partire dal giorno dell'apertura delle offerte in seduta pubblica.
13. Aggiudicazione al migliore offerente in possesso dei requisiti richiesti.
14. Poiché durante il termine di pubblicità possono intervenire delle rettifiche, gli imprenditori appartenenti a uno degli Stati membri della CEE sono pregati di richiedere 10 giorni al massimo prima dell'apertura delle offerte, al servizio indicato al punto n. 1, che venga loro fatta comunicazione di eventuali cambiamenti.
15. 5 agosto 1974.

Procedura ristretta

1. The Mayor Aldermen and Councillors of the London Borough of Lambeth, Town Hall, Brixton Hill, SW2.
2. L'offerta ricevibile più vantaggiosa tra quelle presentate da imprese selezionate.
3. a) 1-44 & 128-171, Stockwell Gardens, Lambeth.
b) Ammodernamento di due edifici, comprendenti 85 abitazioni già esistenti, per formare 69 nuove abitazioni e 2 essiccatoi muniti della relativa apparecchiatura. Per ciascun edificio sono previsti due nuovi ascensori per 8 persone.
Durante i lavori, dovrà essere assicurata l'agibilità dell'esistente ambulatorio medico scolastico, che occupa una parte del pianterreno dell'edificio contrassegnato dai numeri 1-44.
L'esecuzione del contratto verrà controllata dal Greater London Council, che funge da rappresentante del Lambeth Borough Council, legale ente committente dell'appalto.
Valore approssimativo del contratto £ 700 000.
c)
d) (Qualsiasi limite di tempo per il completamento dell'opera)
4. 21 mesi a decorrere dalla data dell'ordine d'inizio dei lavori da parte dell'Architetto, che verrà presumibilmente dato nel dicembre 1974.
5. Qualora l'appalto venisse concesso ad un consorzio temporaneo di imprese, ciascuna di esse dovrà impegnarsi, in solido e singolarmente, dell'adempimento del contratto, primo della sua stipula.
6. a) 26 agosto 1974.
b) The Architect (Ref. AR/F/C), Room 218, The County Hall, London SE1 7PB, England.
c) Lingua inglese.
7. 30 agosto 1974.
8. — Nome e indirizzo della banca dell'offerente, che possa fornire informazioni relative alla situazione finanziaria dello stesso offerente;
— bilanci degli ultimi tre esercizi;
— valore totale delle opere edili eseguite nell'ultimo triennio;
— elenco delle opere completate nell'ultimo quinquennio;
— elenco dettagliato della mandopera e delle attrezzature disponibili;
— elenco dettagliato dell'organizzazione tecnica e direttiva responsabile dell'esecuzione del contratto.
9. L'offerta ricevibile più vantaggiosa tra quelle in gara, sarà subordinata alla sua rispondenza alla stima fatta dall'Architetto, all'approvazione del Department of Environment ed al riconoscimento della buona situazione finanziaria dell'offerente.
10. Verranno concesse sei settimane per la presentazione dell'offerta.
— I lavori verranno controllati dal «Greater London Council's Architect». Istruzioni saranno impartite in loco dal «Clerk of Works», impiegato a tempo pieno.
— Il conteggio finale verrà eseguito dal «Greater London Council's Quantity Supervisor».
— Due copie degli elenchi dei materiali in fogli staccati, verranno fornite a ciascun offerente. Ulteriori copie, in fogli staccati, ma non più di due, verranno fornite gratuitamente su richiesta.
— L'offerta e l'elenco dei materiali dovranno essere espressi in lire sterline e la loro liquidazione verrà fatta soltanto in lire sterline.
— Non si ammettono diritti precostituiti di partecipare alla gara, né si possono rilasciare informazioni sul corso della pratica dell'offerente.
11. 5 agosto 1974.

Procedura ristretta

1. The City of Birmingham, The Council House, Birmingham B1 1BB in conjunction with the Daventry Development Committee.
 2. Procedura ristretta per gara d'appalto, secondo l'articolo 5 della direttiva 71/305/CEE (articolo 17 a)).
 3. a) Il sito comprende un'area di 23,68 ettari a Stefen Hill and Southbrook 5, Daventry, Northamptonshire.
b) Il contratto prevede la costruzione (coi sistemi tradizionali oppure secondo un sistema industrializzato proprio dell'appaltatore) di 774 abitazioni con 530 box per auto in mattoni.
c) È prevista la suddivisione in lotti del contratto (articolo 17 a)).
d)
 4. L'opera dovrà essere completata in un periodo di tempo proposto dagli offerenti nel « Form of Tender ». Tale periodo di tempo influirà sull'aggiudicazione dell'appalto.
 5. Il tipo di contratto da stipulare tra l'appaltatore e l'ente committente sarà il « Standard Form of Building Contract (Local Authorities Edition — With Quantities) », attualmente in vigore, edito dal « Joint Contracts Tribunal », con le variazioni relative ai dettagli forniti dai documenti di appalto.
 6. a) 28 agosto 1974.
b) The City Building Finance Officer, Baskerville House, Civic Centre, Birmingham B1 2NE, United Kingdom.
c) Lingua inglese.
 7. 7 settembre 1974.
 8. L'ente committente richiederà agli appaltatori quanto segue :
 - che l'appaltatore non si trova in alcuna delle circostanze previste dall'articolo 23 ;
 - che la sua situazione finanziaria ed economica risponde a quanto richiesto dall'articolo 26 punti a), b) e c).
 - che le sue conoscenze e capacità tecniche corrispondono a quanto previsto dall'articolo 26 punti a), b), c), d) ed e).
 - 9.
 - 10.
 11. 7 agosto 1974.
-

Procedura ristretta

1. Stadt Essen Der Oberstadtdirektor, Hochbauamt, D 43 Essen 1, Limbecker Platz 10, Repubblica federale di Germania.
 2. Gara d'appalto ristretta previa richiesta pubblica di offerta ai sensi del paragrafo 3, comma 1 (2), parte A del regolamento che disciplina i bandi di gara per lavori edili.
 3. a) Costruzione di un nuovo complesso scolastico a Bockmühle, Essen-Altendorf, Leibnizstraße, II lotto.
 - b) Lavori in terra, muratura, opere in c.s. e c.a., canalizzazione:
 - scavi: 14 000 m³;
 - muratura: 400 m³;
 - riempimento con pietrisco: 2 100 m³;
 - c.s.: 7 600 m³;
 - casseforme: 35 000 m²;
 - acciaio da costruzioni III b e IV b: 570 t;
 - solette nervate in c.a.: 2 100 m²;
 - condutture d'argilla: 1 100.
 - c)
 - d)
 4. Termine per l'ultimazione dei lavori: 14 ottobre 1974 — 1 agosto 1975.
 5. Sono ammessi a partecipare consorzi d'impresе.
 6. a) 29 agosto 1974.
 - b) Hochbauamt der Stadt Essen, 43 Essen 1, Limbecker Platz 10, Zimmer 17.
 - c) Lingua tedesca.
 7. Invio dei moduli entro il 5 settembre 1974.
 8. All'atto di candidatura vanno allegate le referenze relative ai lavori di natura e mole analoghe già eseguiti con indicazione del committente.
 - 9.
 10. La documentazione d'appalto è inviata soltanto per posta. L'apertura delle offerte è prevista per il 27 settembre 1974. I concorrenti sono vincolati alle offerte per 50 giorni di calendario.
 11. 9 agosto 1974.
-

Procedura ristretta

1. Staatliches Hochbauamt Trier, 55 Trier, Konstantinplatz 6, Telefon : 0651/757 59.
 2. Gara fra candidati prescelti.
 3. a) Universität Trier-Kaiserslautern in Trier, Tarforster Höhe (an der L 144).
b) Costruzione in elementi prefabbricati di un edificio — pronto per la consegna — per una facoltà universitaria.
Cubatura : circa 150 000 m³, secondo la norma 277 DIN (edizione aggiornata).
Superficie utile : circa 16 000 m².
c)
d)
 4. 18 mesi.
 - 5.
 6. a) 30 agosto 1974.
 - b) Staatl. Hochbauamt Trier.
c) Tedesco.
 7. Sino al 13 settembre 1974.
 8. Le imprese offerenti dovranno :
 - fornire l'assicurazione che esse eseguiranno in proprio la maggior parte dei lavori ;
 - sottoporre — sulla base del progetto strutturale — un sistema di costruzione che si adatti ai lavori con prefabbricati ;
 - documentare il possesso dei requisiti richiesti per la progettazione e della esperienza e capacità tecnica necessarie per l'esecuzione dei lavori.
 - 9.
 - 10.
 11. 9 agosto 1974.
-

Procedura ristretta

1. Neue Heimat Städtebau NRW — Projektgruppe Essen — 43 Essen 1, Alfredstraße 29.
2. Procedura ristretta con gara fra candidati prescelti a norma del regolamento degli appalti per l'edilizia, parte A (VOB/A).
3. a) Sede dei lavori: 43 Essen (Nordrhein-Westfalen), Repubblica federale tedesca.
b) Costruzione di una sede municipale per la città di Essen:
 - un grattacielo per uffici di 22 piani (circa 165 000 m³ di cubatura);
 - edificio a tre piani riservato al Consiglio municipale: aula consiliare con 450 posti, aule per le riunioni, cinema-teatro con 250 posti, luoghi di ritrovo, circa 130 posti per il parcheggio (cubatura: circa 48 000 m³).
 - garage a silo con posti per circa 620 macchine (circa 49 000 m³ di cubatura).
 L'appalto comprende pure i lavori per la costruzione del rustico.
 - c) L'appalto non sarà suddiviso in lotti.
 - d) Per la parte d'ingegneria civile, si richiedono: calcoli statici, progetti per la cassaforma e le armature.
4. Durata dei lavori: 30 mesi circa.
Inizio previsto dei lavori: primavera del 1975.
5. Sono ammessi all'asta consorzi d'impresa.
6. a) 4 settembre 1974.
b) Neue Heimat Städtebau NRW — Projektgruppe, Essen — 43 Essen 1, Alfredstraße 29.
c) Tedesco.
7. Seconda metà del settembre 1974.
8. Si accettano offerte solo da imprese in grado di eseguire lavori di queste dimensioni in base ai moderni metodi e alle norme fondamentali della tecnica edilizia.
9. A documentazione della perizia e capacità tecnica e della solidità finanziaria si richiedono:
 - dichiarazioni del fatturato globale e del fatturato relativo a lavori edili per gli ultimi tre esercizi finanziari;
 - elenco dei lavori uguali o analoghi a quelli previsti dal presente bando eseguiti nel corso degli ultimi tre esercizi, distinti in base al tipo e alla località, con l'indicazione dell'importo dell'appalto e della stazione appaltante o dell'architetto;
 - elenco del macchinario e dell'attrezzatura tecnica a disposizione per l'esecuzione dei lavori;
 - numero delle unità lavorative — manodopera e personale dirigente — impiegate in media dall'impresa nel corso degli ultimi tre esercizi. Tra il personale dovrà esservi un numero sufficiente di dipendenti che abbiano una buona padronanza della lingua tedesca, parlata e scritta, e che dimostrino di conoscere le disposizioni legislative, norme, prescrizioni e direttive tecniche vigenti in materia d'edilizia.
 L'ente committente si riserva la facoltà di assumere altre informazioni sulla capacità tecnica e finanziaria di ciascun offerente.
 - certificato di iscrizione all'albo professionale.
10. Le decisioni dell'ente committente in materia di ammissione all'asta sono insindacabili. Non si forniscono informazioni sull'accoglimento o meno delle domande di ammissione all'asta.
11. 9 agosto 1974.

Procedura ristretta

1. Redditch District Council, P.O. Box 15, Council House, Redditch, Worcs. B97 4PP, England.
2. La più bassa offerta ricevibile in gara tra quelle presentate da imprese selezionate.
3. a) Il sito si trova di fronte alla «Winyates Way to the East of Redditch» e ha una superficie di ha 3,89.
b) Il lavoro comprende circa 130 case basse, prefabbricate ma con il rivestimento tradizionale in mattoni, con autorimesse annesse, e lavori di cantiere (escluse strade, e lavori di drenaggio e servizi).
c) Non è prevista la suddivisione dell'appalto in lotti.
d) L'appalto non prevede l'elaborazione di progetti.
4. 18 mesi dal giorno di inizio dei lavori, salvo diverso accordo.
5. Il contratto di appalto sarà conforme alla «Standard form of building contract local authorities edition with quantities 1963 edition (Revised 1973) issued by the Joint Contracts Tribunal».
6. a) 23 settembre 1974.
b) Chief Executive Officer, Redditch District Council, P.O. Box 15, Council House, Redditch, Worcs. B97 4PP, England.
c) Lingua inglese.
7. 28 ottobre 1974.
8. Vedasi articoli 25 a) e c) e articolo 26 b) della direttiva 71/305/CEE. Quanto previsto dal punto b) dell'articolo 25 può essere richiesto successivamente agli offerenti prescelti.
- 9.
- 10.
11. 5 agosto 1974.

Procedura ristretta

1. Hochbauamt der Stadt Aachen, Stadtverwaltung, D-51 Aachen, Postfach 1210.
 2. Licitazione privata.
 3. a) Aachen, Kronenberg.
b) Costruzione chiavi in mano di una piscina coperta, comprensiva di:
vasca per nuotatori provetti di m 12,5 × 25 m;
piscina per tuffatori di m 14 × 17 con trampolino di 10 m e tribuna; vasca per non-nuotatori di m 8,50 × m 12,50 con spogliatoi e docce.
Cubatura totale: 25 000 m³.
c)
d)
 4. Inizio dei lavori: fine 1974 — durata dei lavori: circa 20 mesi.
 - 5.
 6. a) 11 settembre 1974.
b) Bauverwaltungsamt, Zimmer 537, D-51 Aachen, Verwaltungsgebäude Bahnhofplatz.
c) Lingua tedesca.
 7. A decorrere dal 1° ottobre 1974.
 8. All'atto di candidatura va allegata la documentazione di cui al VOB, parte A, DIN 1960, edizione ottobre 1973, paragrafo 8, capoverso 3 a — e.
 - 9.
 10. Possono partecipare i consorzi d'impresе purché sia designata l'impresа gerente.
 11. 9 agosto 1974.
-

Procedura ristretta (1)

1. Chelmsford District Council, Civic Centre, Duke Street, Chelmsford CM1 1JE, United Kingdom. c) English.
 2. Lowest acceptable offer in competition among selected contractors. 7. 9 September 1974.
 3. a) **Boarded Barns Estate, Chelmsford.**
 - b) **Modernization of 191 houses including refitting of kitchens and bathrooms together with renewal of plumbing, heating and electrical services.**
 - c)
 - d)
 4. 60 weeks. 8. A statement of the firms overall turnover and the turnover on construction works for the three previous financial years together with a list of the work carried out over the past five years accompanied by certificates of satisfactory execution for the most important works and a bankers reference.
 5. RIBA form of contract without quantities local authorities edition. 9. Lowest price although regard may be had to the contractor's programme.
 6. a) 2 September 1974. 10.
 - b) The Secretary, Chelmsford District Council. Address as in item 1. 11. 9 August 1974.
-

(1) Vedasi direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE, articolo 12, paragrafo 3, e articolo 15 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 8).